

DECRETO RILANCIO

Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19



CONTRIBUTI
PER LE IMPRESE



SOSTEGNO
AL CREDITO



POSTICIPO
ADEMPIMENTI



AGEVOLAZIONI
FISCALI



MISURE
PER IL LAVORO



INTERVENTI
SETTORIALI



CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NON ABITATIVI E AFFITTO D'AZIENDA – ART. 28

PER CHI:

imprese e professionisti

CHE COSA:

per i soggetti con ricavi/compensi < 5 mln di € nel 2019, è riconosciuto un credito d'imposta pari al **60%** del **canone mensile** di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti all'attività.

Per i canoni di **affitto d'azienda** in cui sia compreso un immobile ad uso strumentale per destinazione, il credito spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito spetta a prescindere del volume di ricavi 2019 e per gli enti non commerciali spetta in merito al canone di locazione, leasing o occupazione dell'immobile destinato all'attività istituzionale.

NB: in tutti i casi visti, il credito spetta solo per i canoni pagati effettivamente per il mese di marzo, aprile e maggio e solo riscontrando **un calo di fatturato/corrispettivi 2020** rispetto allo stesso mese dell'anno scorso **pari ad almeno il 50%**. Confronto marzo 2019 vs marzo 2020, aprile 2019 vs aprile 2020, maggio 2019 vs maggio 2020. Per le strutture turistiche «stagionali» rilevano i mesi di aprile, maggio, giugno.

Questo credito d'imposta non è cumulabile con quello introdotto dal decreto c.d. «Cura Italia».



PROROGA CONSEGNA BENE SUPER AMMORTAMENTO 2019 – ART. 50

PER CHI:

imprese e professionisti

CHE COSA:

proroga al 31/12/2020 del termine, finora fermo al 30 06 2020, per **consegnare** i beni strumentali semplici e fruire così del vecchio **superammortamento** al 130%.

Si ricorda, appunto, che il superammortamento consente di dedurre il 130% del costo sostenuto per gli acquisti effettuati dal 1 aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, con la possibilità di completare l'investimento attraverso la consegna del bene entro il 30 giugno 2020 a condizione che sia stato versato un acconto del 20% entro il 31/12/2019.



DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (1/5) – ART. 119

PER CHI:

condomini, privati, no soggetti nell'esercizio d'impresa o professione.

COSA:

La detrazione per interventi di efficienza energetica qualificata viene incrementata al **110%**, per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, da ripartire in **5** anni e relative a:

- a) interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare specifici criteri di efficienza (CAM). Tetto complessivo di spesa: **60.000 €** ad unità immobiliare;
- b) per il **condominio**, interventi sulle parti comuni che portino alla **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:
 - impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **a condensazione, che raggiunga almeno la classe A**; o
 - a **pompa di calore**, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati al fotovoltaico; o
 - basati sulla **microgenerazione**.
- c) per gli **edifici unifamiliari**, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
 - impianti per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **a pompa di calore**, inclusi gli impianti ibridi o geotermici ;
 - basati sulla **microgenerazione**.

Sia per b) che per c), tetto massimo di spesa ad unità **30.000 €** e possono essere incluse nella detrazione anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.



DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (2/5)

Il 110% si estende **anche agli altri interventi di efficienza energetica qualificata** (es. schermature solari, serramenti) se eseguiti assieme ad almeno uno dei 3 interventi elencati (a,b,c). Questi ulteriori interventi, «agganciabili» ai 3 elencati, conservano i limiti di spesa propri.

Gli interventi indicati (a,b,c), ed eventualmente quelli ad essi collegati menzionati al rigo sopra, devono rispettare i requisiti minimi previsti dal dl 63/2013 e assicurare il miglioramento di **almeno due classi** energetiche dell'edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta raggiungibile, dimostrabile con APE pre e post intervento.

Anche il **sismabonus** è elevato al **110%**, per le spese sostenute tra il **1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021**. Stipulando una polizza assicurativa contro il rischio sismico e cedendo la detrazione alla compagnia assicuratrice, il relativo premio è detraibile al 90%. Tutto ciò, non se l'immobile si trova in zona sismica «4».



DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (3/5)

Pure gli interventi di installazione di **impianti fotovoltaici** e **relativi sistemi di accumulo** ad essi integrati (questo anche non contestuale al primo), effettuati dal **1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, possono comportare una detrazione del 110% della spesa sostenuta. I tetti massimi di spesa agevolabile sono **48.000 €** con un vincolo di 2.400 € a Kw di potenza nominale dell'impianto da ripartire tra aventi diritto e in 5 anni. **La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno dei 3 iniziali o al sismabonus e che l'energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse.**

La detrazione è riconosciuta anche per sistemi di accumulo integrati negli impianti con limite massimo di spesa di 1.000 € per KWh di capacità di accumulo del sistema.

Ciò che riguarda fotovoltaici e accumulatori non è cumulabile con nessuna altra agevolazione/contributo concernente.

Se si realizza almeno uno degli interventi trainanti citati (a,b,c), anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è agevolata con detrazione al 110% .



DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (4/5)

L'aumento al **110%** descritto finora è **applicabile solo in favore di persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa o professionale e solo per l'abitazione principale**. Pare ammesso anche per le seconde case ma solo se rientranti in un condominio.

Per gli interventi contemplati dall'aumento della detrazione, è **possibile** optare per la cessione della detrazione o dell'applicazione del meccanismo dello sconto in fattura.

Per poter ottenere anche queste ulteriori agevolazioni, il contribuente beneficiario dovrà dotare di visto di conformità la documentazione relativa. Questo è rilasciato da professionisti abilitati e responsabili dei CAF.

In merito all'opzione suddetta, che sarà telematica, e alle modalità attuative di questo articolo, serve attendere il provvedimento da parte dell'AdE, da adottare entro i 30 gg successivi all'entrata in vigore di questo decreto.



DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (5/5)

Sempre per poter beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura, inoltre, per gli interventi descritti, tranne che per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, **è necessaria una ulteriore asseverazione di congruità della spesa da parte di tecnico abilitato**. Questa sarà da trasmettere all'Enea, tranne che nel caso di sismabonus e **dovrà essere disciplinata dal un apposito decreto del MISE**.

Anche le spese per il rilascio di tutte le certificazioni citate rientrano nell'importo complessivo agevolabile.

Oltre all'eventuale applicazione di sanzioni penali, ai soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 € a 15.000 €. Gli attestatori stipuleranno apposita polizza assicurativa. Una attestazione mendace comporta, tra l'altro, la decadenza dal beneficio.



CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO – Art. 120

PER CHI:

Imprese che esercitano in luoghi aperti al pubblico, enc

COSA:

per adeguare i luoghi di lavoro al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, spetta un credito d'imposta del **60%** delle spese sostenute nel 2020, con tetto massimo di **80.000 €**.

Tra le spese agevolabili sono compresi:

- gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- le spese legate ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito in questione è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

E' utilizzabile, nel 2021, solo in compensazione.

E' cedibile a terzi, anche a banche e altri intermediari finanziari.

Serve il provvedimento del Direttore dell'AdE, da emanarsi entro i 30 gg successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, per la disciplina della cessione dello stesso e dei monitoraggi del suo utilizzo in compensazione.



TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO E IN CREDITO CEDIBILE (1/3) – Art. 121

PER CHI:

beneficiari delle detrazioni per lavori edili

COSA:

per i beneficiari delle seguenti detrazioni, relativamente a spese sostenute nel 2020 e 2021:

- **recupero del patrimonio edilizio** (interventi sia su singole unità che su condomini);
- **efficienza energetica qualificata**;
- **interventi per la riduzione del rischio sismico**;
- recupero o restauro della facciata, compresi gli interventi previsti nel c.d. «**bonus facciate**»;
- installazione di **impianti fotovoltaici**;
- installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**;

è possibile scegliere, in alternativa alla «consueta» detrazione, tra:

- lo sconto in fattura concesso dal fornitore che ha eseguito l'intervento, il quale otterrà un credito d'imposta corrispondente e che potrà essere da questi ceduto ad altri, banche comprese (l'importo dello sconto concesso potrà essere al massimo pari al corrispettivo dovuto);
- o trasformare la detrazione in credito d'imposta, cedibile ad altri, banche comprese.



TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO E IN CREDITO CEDIBILE (2/3)

I crediti d'imposta nascenti, possono essere usati in compensazione.

Optando per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta, questo va suddiviso in base agli anni di durata previsti per la detrazione da cui scaturisce.

La quota di credito non utilizzata nell'anno, NON può essere usata negli anni successivi. Non si potrà mai chiederne il rimborso.

Dalla relazione illustrativa, sembra che la trasformazione della detrazione in credito d'imposta e la cessione di questa, siano consentite anche per le rate residue di detrazioni nate da interventi fatti in anni precedenti.

In merito ai controlli, spettano all'AdE e sono disciplinati dalle norme sull'accertamento fiscale (anche per i termini).



TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO E IN CREDITO CEDIBILE (3/3)

E' chiarito che fornitori e cessionari del credito d'imposta rispondono solo dell'irregolare utilizzo dello stesso da parte loro. Anche con l'applicazione della normativa sull'utilizzo di crediti inesistenti. Nel caso sia necessario il recupero dell'importo della detrazione nei confronti del soggetto beneficiario da parte dell'Amministrazione Finanziaria, **anche il fornitore e i cessionari del credito rispondono in solido, se viene rilevato un loro concorso nella violazione.**

Serve un provvedimento del Direttore dell'AdE per stabilire come attuare il contenuto dell'intero articolo.



CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA NATI DA NORME PRODOTTE NEL PERIODO DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA – Art. 122 PER CHI:

tutti i beneficiari dei crediti d'imposta nati con l'emergenza da Covid 19

COSA:

dall'entrata in vigore di questo decreto e fino al 31 12 2021, i seguenti crediti d'imposta:

- sugli affitti pagati per negozi e botteghe (introdotto dal decreto Cura Italia);
- sugli affitti pagati per gli immobili ad uso non abitativo (di cui all'art. 28);
- per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (di cui all'art.120);
- per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto dei dispositivi di protezione (di cui all'art. 125);

sono cedibili dai rispettivi beneficiari, anche parzialmente e anche alle banche.

Il credito ceduto può essere usato anche in compensazione e **quanto non utilizzato in un anno NON può essere utilizzato negli anni successivi, e non può mai essere chiesto a rimborso.**

L'opzione va comunicata in via telematica.

Fornitori e cessionari del credito d'imposta rispondono solo dell'irregolare utilizzo dello stesso da parte loro.

Serve un provvedimento del Direttore dell'AdE per stabilire come attuare il contenuto dell'intero articolo.



NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE – Art. 125

PER CHI:

imprese, professionisti, enc, ets ed enti religiosi

COSA:

Il credito d'imposta, contemplato nei precedenti decreti emanati per contrastare la diffusione del Covid 19, è sostituito con uno nuovo, pari al **60%** delle spese sostenute nel **2020**, fino ad un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 200 mln di €, relativamente a:

- la **sanificazione** degli ambienti nei quali i soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali **termometri**, **termoscanner**, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Detto credito, si potrà utilizzare direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione di altre imposte e/o contributi.

Per renderlo operativo servirà un provvedimento del Direttore dell'AdE da emanare entro i 30 gg successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



SALVAGUARDIA BONUS «RENZI» E TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI 100 EURO – Art. 128

PER CHI:
lavoratori dipendenti

COSA:

il **bonus «Renzi»** di 80 euro e il **trattamento integrativo di 100 euro** che lo sostituirà dal 1° luglio 2020, **spettano ai lavoratori dipendenti** che rispondono ai requisiti previsti dalle rispettive norme, anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria.